ni censuarie, Dm pronto

vvedimento per la nomina dei rappresentanti comunali

con la circolare 3/E, che sollecitava i direttori regionali per i necessari adempimenti (si veda il Sole 24 Ore del 19 febbraio scorso). Nel frattempo, naturalmente, i direttori dovranno inviare all'Anci la richiesta di designazione dei membri "comunali", come previsto dal decreto su cui ci si confronterà giovedì.

Ai prefetti è riservato il compito forse più delicato: il Dlgs 198/2014 stabilisce che tra la scelta dei componenti delle commissioni locali (in tutto sei effettivi e sei supplenti, oltre al Presidente, effettuata dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione) avviene sì sulla base della designazione dell'agenzia delle Entrate e dell'Anci ma anche del Prefetto competente per territorio. È infatti suo compito designare tre componenti effettivi e tre supplenti, di cui due effettivi e due supplenti su indicazione degli ordini e collegi professionali e un effettivo e un supplente su indicazione delle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti nel relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e in materia di economia ed estimo rurale e tra gli esperti in materia di statistica di econometria.

Per questo la prefettura di Venezia - secondo quanto segnala Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti - a quanto risulta la più attiva, si è già messa in moto con un comunicato, nel quale ha chiesto agli ordini e collegi professionali della Provincia di Venezia e alle associazioni di categoria che operano nel settore immobiliare di far pervenire le proprie candidature alla Prefettura. Se tutte le istituzioni coinvolte procedono con passo spedito è possibile che entro autunno tutte le commissioni siano operative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO ENTI LOCALI

Contratti flessibili, niente trasformazione se si violano le regole

Sul Quotidiano degli enti locali e della Pa tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore e gli approfondimenti originali per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti. Nell'edizione online oggi:
- Un articolo di **Arturo Bianco** sulle sanzioni in caso di superamento dei vincoli per le assunzioni flessibili
- Un approfondimento di **Rocco Conte** sulle regole per i fondi del personale provinciale nei centri per l'impiego

www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Enti locali. Obblighi di accantonamento uguali al preventivo

Riforma bilanci, fondo crediti più leggero anche a consuntivo

Paola Mariani
Patrizia Ruffini

Si alleggeriscono per gli enti locali i vincoli di accantonamento del **fondo crediti** di dubbia esigibilità nel **consuntivo 2015**, allineandoli alla procedura progressiva già sancita per il preventivo. La novità arriva da Arconet, la commissione ministeriale sull'armonizzazione contabile, che risolve in questo modo uno dei principali problemi posti dalla riforma dei bilanci locali. Per comprendere il quadro occorre distinguere il Fondo crediti, cioè gli obblighi di copertura imposti agli enti in modo proporzionale al loro tasso di mancata riscossione delle entrate, nei suoi diversi momenti: il primo accantonamento, il bilancio preventivo, il rendiconto.

In sede di riaccertamento straordinario, in relazione all'importo dei residui risultanti dopo la cancellazione dei crediti cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute al 1° gennaio 2015, gli enti dovranno accantonare nel risultato di amministrazione, riferito al 1° gennaio 2015, un importo di fondo desunto dalla percentuale del non riscosso. Se la percentuale (riscossioni in conto residui diviso residui attivi iniziali degli ultimi cinque anni) risulta, ad esempio, pari al 60%, l'accantonamento sarà pari al 40% dei residui. Con questa operazione, in sostanza, gli enti "bonificano" i vecchi residui attivi conservati dopo il riaccertamento straordinario. Il tutto evidenziato nell'allegato 5/2 della delibera di Giunta da adottare entro il 30 aprile, nello stesso giorno in cui il Consiglio approva il rendiconto 2014. L'importo del fondo da accantonare nel risultato di amministrazione potrà contribuire a determinare un disavanzo per il quale è stato previsto il ripiano in un periodo fino a 30 anni.

In ogni esercizio considerato nel preventivo gli enti dovranno accantonare un fondo crediti calcolato sui nuovi importi di entrate previste in bilancio, finalizzato ad evitare l'utilizzo di entrate di difficile esazione.

La legge di stabilità ha ridotto la percentuale minima di questo accantonamento: nel 2015, gli enti locali devono stanziare almeno il 36 per cento dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti da allegare al bilancio di previsione (negli enti sperimentatori la percentuale sale al 55%). Negli anni successivi le percentuali minime saranno le stesse per tutti gli enti: nel 2016 il 55%, nel 2017 il 70%, nel 2018 l'85% e dal 2019 l'intero importo. I conteggi per determinare la media delle riscossioni in sede di preventivo si effettuano prendendo il rapporto fra riscossioni e accertamenti nel rispetto delle indicazioni del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Qui interviene la novità in arrivo: dal rendiconto 2015 al 2018, gli enti potranno non recuperare ulteriori risorse a titolo di fondo crediti da accantonare nel risultato di amministrazione, in quanto sarà possibile limitare l'accantonamento all'importo di prima costituzione post riaccertamento straordinario sommato al fondo accantonato nel preventivo. È evidente che se l'ente si trovasse a utilizzare il fondo crediti, emergerà la necessità di reintegrare la quota utilizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA